



MEDIAZIONE TRIBUTARIA

Slide per incontri formativi in materia di MEDIAZIONE tributaria



AMBITO DI APPLICAZIONE

- Obbligatoria a pena di inammissibilità del ricorso
- Tutti gli atti suscettibili di impugnazione in giudizio
- notificati a decorrere dal 1° aprile 2012
- di valore non superiore a € 20.000
- emessi dall'Agenzia delle entrate [escluse le contestazioni riguardanti gli atti (l'attività) dell'Agente della riscossione]



CONTROVERSIE MEDIABILI

(per un'idea approssimativa del numero di istanze da trattare)

- Ricorsi presentati in Commissione tributaria provinciale n. **170.403** (2011)
- Di cui potenzialmente mediabili n. **113.253** (**66,5%** di **170.403**)



RICORSI PRESENTATI ALLE CTP NEL 2011 MEDIABILI di valore non superiore a € 20.000 (mediabili)

Direzione	Totale ricorsi presentati	(di cui) Mediabili	
		Numero	%
ABRUZZO	2.468	1.579	64,0%
BASILICATA	1.448	1.039	71,8%
BOLZANO (D.P.)	508	256	50,4%
CALABRIA	8.156	5.625	69,0%
CAMPANIA	26.740	18.543	69,3%
EMILIA ROMAGNA	9.619	6.271	65,2%
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.401	1.607	66,9%
LAZIO	20.693	13.943	67,4%
LIGURIA	4.272	2.882	67,5%
LOMBARDIA	23.200	13.161	56,7%



RICORSI PRESENTATI ALLE CTP NEL 2011 MEDIABILI di valore non superiore a € 20.000 (Mediabili)

Direzione	Totale ricorsi presentati	(di cui) Mediabili	
		Numero	%
MARCHE	4.127	2.740	66,4%
MOLISE	1.095	695	63,5%
PIEMONTE	5.715	3.649	63,8%
PUGLIA	10.350	6.559	63,4%
SARDEGNA	3.365	2.128	63,2%
SICILIA	27.300	20.870	76,4%
TOSCANA	8.202	5.075	61,9%
TRENTO (D.P.)	584	309	52,9%
UMBRIA	2.089	1.537	73,6%
VALLE D AOSTA	199	126	63,3%
VENETO	7.872	4.660	59,2%
Totale	170.403	113.253	66,5%



FINALITÀ

- 1. Deflazionare il contenzioso tributario**
- 2. Incrementare la *tax compliance***
- 3. Incrementare la qualità degli atti**

VANTAGGI

Tempi brevi (90 gg.) e certi per ottenere una “decisione” dell’Agenzia su richieste di:

- annullamento
- rimborso
- rideterminazione in sede conciliativa della pretesa



NATURA GIURIDICA

La mediazione è una procedura amministrativa di deflazione del contenzioso tributario in quanto

- **chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare istanza**
- il procedimento si svolge dinanzi all'Agenzia
- il fine è quello di evitare il rinvio alla fase del contenzioso

Il procedimento ha riflessi di carattere processuale in quanto:

- **Vi è coincidenza fra contenuto dell'istanza e contenuto del ricorso**
- **L'istanza può produrre gli effetti del ricorso**
- **Si applicano alcune disposizioni del DLGS 546/92**



RAPPORTI CON ALTRI ISTITUTI DEFLATIVI

La mediazione ha un ambito di applicazione **più ampio e in parte diverso**, considerato che

- **non riguarda solo gli accertamenti**, ma tutti gli atti impugnabili, compresi i dinieghi di rimborso
- **obbliga l’Agenzia ad esaminare e rispondere sistematicamente** alle contestazioni del contribuente prima che lo stesso si rivolga al giudice
- assolve a una **funzione sostanzialmente decisoria**, tipica della fase giurisdizionale: non si sovrappone al procedimento di accertamento ma anticipa il giudizio delle Commissioni tributarie



...segue **RAPPORTI CON ALTRI ISTITUTI DEFLATIVI**

- le istanze sono trattate sulla base di **criteri predefiniti dalla legge** (grado di sostenibilità della pretesa, incertezza della questione controversa e principio di economicità dell'azione amministrativa)
- **tiene conto dei motivi esposti nel ricorso** (non sempre prospettati in sede di adesione)
- sostituisce la conciliazione, assorbendone la funzione
- è obbligatoria



ENTRATA IN VIGORE

La mediazione si applica

➤ agli "*... atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012*" (art. 39, comma 11, DL 98/11)

e

➤ alle ipotesi di rifiuto tacito per le quali, alla data del 1° aprile 2012, non siano decorsi 90 gg. dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso (art. 21, comma 2, DLGS 546/92)



TIPOLOGIA DI ATTI MEDIABILI

I requisiti degli atti oggetto di mediazione individuati dalla norma attengono:

- alla tipologia di atto impugnato (atti di cui all'art. 19 DLGS 546/92)
- al soggetto che ha emanato l'atto impugnato e che ha legittimazione passiva ad agire (Agenzia delle entrate)
- al valore della controversia (valore non superiore a € 20.000)

La contestuale sussistenza dei requisiti sopra indicati impone a chi intenda proporre ricorso di esperire preventivamente ed obbligatoriamente la procedura di mediazione



ATTI MEDIABILI

Sono mediabili, quindi, poiché emessi dall'Agenzia, i seguenti atti individuati dall'art. 19:

- avviso di accertamento
- avviso di liquidazione
- provvedimento che irroga le sanzioni
- ruolo
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti
- diniego o revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
- ogni altro atto emanato dall'Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l'autonoma impugnabilità innanzi alle CCTT
- **Si applica anche l'art. 19, comma 3, D. Lgs. n. 546/1992.**



ATTI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA MEDIAZIONE

Per esplicita disposizione normativa (art. 17-*bis*, comma 4) sono escluse:

➤ le controversie aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di Stato illegittimi, nonché i relativi interessi e sanzioni (art. 47-*bis* DLGS 546/92).

Il presupposto normativo concernente l'Agenzia dell'entrate quale emittente dell'atto contestato implica, necessariamente, che essa sia anche legittimata passiva nel processo

➤ l'atto non è mediabile se l'Agenzia non è legittimata passivamente



ATTI NON MEDIABILI

Atti individuati dall'art. 19 non emessi dall'Agenzia delle entrate.

Ad esempio, atti dell'Agente della riscossione:

- iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 DPR 602/73
- fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 DPR 602/73
- cartella di pagamento (per vizi propri della cartella)

atti di altre Agenzie fiscali:

- atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 3



ATTI NON MEDIABILI

- Non sono mediabili le liti di valore indeterminabile (es. diniego su agevolazione o iscrizione/cancellazione Onlus)
- di contro, sono mediabili le controversie aventi ad oggetto sia il diniego o la revoca dell'agevolazione sia il tributo o il maggior tributo accertato



CARTELLA DI PAGAMENTO

- *CONTESTAZIONE SOLO VIZI PROPRI CARTELLA*  *NO MEDIAZIONE*
(per attività non svolta dall'Agenzia)
- *CONTESTAZIONE VIZI DEL RUOLO*  *SI MEDIAZIONE*
- *CONTESTAZIONI VIZI RUOLO E CARTELLA*  *MEDIAZIONE SU RUOLO*



CONTESTAZIONE SIA PER VIZI DEL RUOLO SIA PER VIZI DELLA CARTELLA

CASO 1

Il contribuente notifica il ricorso solo all'Agente della riscossione;

SOLUZIONE

- l'Agente della riscossione ha l'onere di chiamare in causa l'Agenzia delle entrate
- l'Ufficio legale deve eccepire, limitatamente alle contestazioni sollevate in relazione all'attività dell'Agenzia, l'inammissibilità del ricorso ed in subordine, in via prudenziale, si difende nel merito
- l'Agente della riscossione, invece, è tenuto a difendersi per quanto concerne i vizi propri della cartella di pagamento



CONTESTAZIONE SIA PER VIZI DEL RUOLO SIA PER VIZI DELLA CARTELLA

CASO 2

Il contribuente avvia la fase di mediazione nei confronti dell'Agenzia, senza notificare il ricorso all'Agente della riscossione

SOLUZIONE

- si avvia la fase di mediazione in relazione alle contestazioni riguardanti l'Agenzia delle entrate
- in caso di rigetto dell'istanza o di mancata conclusione della mediazione, il contribuente può decidere di proseguire il contenzioso, mediante la costituzione in giudizio nei termini di legge



...segue CONTESTAZIONE SIA PER VIZI DEL RUOLO SIA PER VIZI DELLA CARTELLA

CASO 3

*Il contribuente notifica il ricorso all'Agente della riscossione e
contestualmente presenta istanza di mediazione
all'Agenzia delle entrate*

SOLUZIONE

- si avvia il procedimento di mediazione in relazione alle sole contestazioni riguardanti l'Agenzia delle entrate



DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

Valgono i criteri generali dell'art. 12, comma 5, DLGS 546/92, ossia, il valore della controversia:

- Va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato **dall'importo del tributo contestato** dal contribuente, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate
- nel caso di atto di irrogazione delle sanzioni ovvero di impugnazione delle sole sanzioni, è costituito dalla somma delle sanzioni contestate;
- atto che contiene più tributi: totale delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione
- istanza cumulativa avverso una pluralità di atti: il valore della lite va determinato con riferimento a ciascun atto contestato con l'istanza cumulativa

- Istanza avverso diniego di rimborso
- Accertamento di minore perdita d'impresa
- Contributi previdenziali ed assistenziali



L'ISTANZA: LEGITTIMAZIONE ATTIVA

Perfetta coincidenza tra **la legittimazione processuale attiva** nel giudizio tributario e la **legittimazione a presentare l'istanza.**

Pertanto, può presentare l'istanza di reclamo/mediazione:

il contribuente che ha la capacità di stare in giudizio (anche a mezzo di procuratore: art. 63 Dpr 600/1973).

il rappresentante legale del contribuente che non ha la capacità di stare in giudizio

il difensore abilitato all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie nelle controversie di valore superiore a € 2.582,28 (art. 12 DLGS 546/92)



ACCERTAMENTO SOCIETÀ-SOCI E I COOBBLIGATI

In sede processuale: litisconsorzio necessario

Nel procedimento di mediazione, le posizioni della società e dei soci sono autonome

L'eventuale annullamento totale o parziale o la mediazione sulla pretesa riguardante la società produce effetti sui rapporti riguardanti i soci, anche se non mediano o non rientrano nell'ambito di applicazione della mediazione

GLI OBBLIGATI SOLIDALI: La mediazione perfezionata con uno o più dei coobbligati estingue l'obbligazione tributaria per tutti gli altri.



CONTENUTO DELL'ISTANZA

I requisiti dell'istanza sono gli stessi del ricorso, compresa la **nomina del difensore ex art. 12 DLGS 546/92**

In sostanza, i motivi posti a base dell'istanza coincidono con quelli previsti, a pena di inammissibilità, per il ricorso



...segue **CONTENUTO DELL'ISTANZA**

Elementi da indicare nel ricorso contenuto nell'istanza (art. 18 DLGS 546/92):

- Commissione tributaria provinciale competente
- contribuente e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, anche il legale rappresentante, la relativa residenza o sede legale o il domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato
- Direzione regionale o provinciale nei cui confronti è proposta
- atto impugnato e oggetto dell'istanza
- motivi
- codice fiscale e indirizzo PEC
- sottoscrizione del contribuente o del difensore



...segue **CONTENUTO DELL'ISTANZA**

L'istanza, che può essere "cumulativa", in aggiunta al contenuto del ricorso, può contenere:

- richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto (sosp. amministrativa)
- motivata proposta di mediazione completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa



... segue **CONTENUTO DELL'ISTANZA**

L'oggetto e i motivi dell'istanza si individuano:

- nelle specificazioni della richiesta di annullamento (autotutela), totale o parziale, dell'atto e nell'indicazione degli elementi di fatto e di diritto in base ai quali si richiede l'annullamento dell'atto stesso
- nelle argomentazioni a supporto della proposta di mediazione eventualmente formulata nell'istanza

I DOCUMENTI: all'istanza vanno uniti gli stessi documenti che si depositeranno nell'eventuale giudizio (richiamo dell'art. 22, co. 4, D. Lgs. n. 546/1992).



IMPOSTA DI BOLLO E CONTRIBUTO UNIFICATO

- ❖ **L'istanza** e gli atti prodotti nell'ambito del procedimento di mediazione – tra i quali anche la **procura alle liti** e a **mediare** – sono **esenti da imposta di bollo** (Circolare n. 70/E del 2002 - Risoluzione n. 13/E del 2011).
- ❖ **Il contributo unificato risulta dovuto** soltanto nell'ipotesi in cui il contribuente - non avendo ottenuto il richiesto annullamento dell'atto o non avendo concluso la mediazione - **depositi il ricorso** presso la segreteria della CTP (Circolare n. 1/DF del 2011)



NOTIFICA DELL'ISTANZA - MODALITÀ

Modalità di notifica dell'istanza all'Ufficio uguali a quelle previste per il ricorso:

a mezzo di ufficiale giudiziario, con le modalità previste dall'art. 137 e ss. cpc

mediante consegna diretta all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate, che ne rilascia ricevuta

direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell'istanza in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento



NOTIFICA DELL'ISTANZA - TERMINI

L'istanza è notificata, a pena di inammissibilità, entro 60 gg. dalla data di notificazione dell'atto impugnabile

In caso di rifiuto tacito di rimborso, dopo il 90° giorno dalla presentazione della domanda di rimborso

La sospensione feriale dei termini nella Mediazione tributaria (L. n. 742/1969)



UFFICIO DESTINATARIO

- L'Ufficio a cui presentare l'istanza coincide con quello che è parte nell'eventuale giudizio ai sensi dell'art. 10 DLGS 546/92.
- L'istanza quindi deve essere presentata alla DR o alla DP che ha emanato l'atto impugnato (o non ha emanato l'atto richiesto).
- Il caso di atti emanati dal COP.
- L'istanza recapitata ad Ufficio incompetente.



RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA

Se l'istanza è presentata dal difensore appartenente alle categorie previste dall'art. 12, comma 2, DLGS 546/92, quest'ultimo deve essere munito della procura rilasciata secondo le modalità previste per il ricorso

La potestà di sottoscrivere l'accordo di mediazione deve essere prevista nell'ambito della procura alle liti (o in un atto separato): è applicabile l'art. 63 del Dpr n. 600/1973 (punto 6.4 Circ. 9/2012).



EFFETTI DELL'ISTANZA

Effetti processuali:

- La notificazione dell'istanza equivale alla notificazione del ricorso – **“chiamata in giudizio”**
- La notificazione dell'istanza rileva ai fini del calcolo del termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio (che decorre dal giorno successivo a quello di comunicazione del rigetto dell'istanza ovvero, in caso di silenzio dell'Agenzia, dopo 90 giorni dalla data di notificazione dell'istanza) - **“costituzione in giudizio”**.

Effetti sostanziali:

interruzione del decorso dei termini di decadenza o prescrizione (effetto ricondotto al momento della notifica del ricorso)



SOSPENSIONE

L'istanza non sospende la riscossione.

Su richiesta del contribuente che ha presentato l'istanza, l'Ufficio può disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto (*decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, art. 2-quater, comma 1-bis*)

- sia per i ruoli
- sia per gli atti di accertamento (all'esito del procedimento di mediazione il carico verrà affidato all'Agente della riscossione)

Presupposto e limiti:

- ✓ Istanza con eccezioni che non siano infondate.
- ✓ La riscossione straordinaria (il c.d. "fondato pericolo per la riscossione").



PROCEDIMENTO ED ESITI LA TRATTAZIONE DELL'ISTANZA

- Esame ammissibilità istanza
(presupposti e requisiti)
- Istruttoria dell'istanza
- Eventuale contraddittorio
- Esiti



STRUTTURA COMPETENTE PER LA TRATTAZIONE DELLE ISTANZE

L'istanza va presentata alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale, *“le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili”*, individuate negli **Uffici legali**



INAMMISSIBILITÀ

Motivi di inammissibilità

- 1. presentazione dell'istanza di mediazione oltre il termine di decadenza**
 - 2. carenza di elementi che consentano di riferire l'istanza al ricorrente** (mancanza della sottoscrizione, carenza di legittimazione del difensore)
 - 3. carenza di elementi che consentano di ricostruire il contenuto minimo indispensabile dell'istanza** (mancanza o insufficienza assoluta dei motivi o dell'oggetto)
- Si tratta di motivi che tendenzialmente coincidono con quelli di inammissibilità del ricorso.
 - Trattandosi di una procedura amministrativa, eventuali motivi di inammissibilità dell'istanza rilevanti in sede processuale non precludono la mediazione, fatta eccezione sostanzialmente per la tardiva presentazione della stessa istanza.



IMPROPONIBILITÀ DELL'ISTANZA

- Istanza di mediazione proposta al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge
 - Ad es. controversie concernenti il recupero di aiuti di Stato, controversie di valore superiore a € 20.000 o di valore indeterminabile, atti dell'agente della riscossione, atti non impugnabili e liti in cui non è legittimata passivamente l'Agenzia delle entrate

- In tali ipotesi il termine di 30 gg. per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla data di notificazione dell'impugnazione



ESITI

- Accoglimento dell'istanza (annullamento atto): viene meno l'interesse ad agire → inammissibilità ex co. 9 art. 17bis
- Mediazione (eventualmente a seguito di contraddittorio)
- Proposta di mediazione al solo fine di ottenere la riduzione delle sanzioni
- Diniego dell'istanza



CRITERI DI VALUTAZIONE ALLA BASE DELLA MEDIAZIONE

Anticipare l'esito del giudizio sulla base dei seguenti criteri:

- Incertezza delle questioni controverse
- Grado di sostenibilità della pretesa
- Principio di economicità dell'azione amministrativa



RESPONSABILITÀ

➤ Art. 39, comma 10, DL 98/11

"... si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78..."

→ la responsabilità contabile è limitata ai fatti commessi con condotte (attive od omissive) dolose

→ Resta esclusa in caso di colpa, anche grave



Accordo di mediazione



CONTRADDITTORIO: ASPETTI PROCEDIMENTALI

L'Ufficio legale invita il contribuente al contraddittorio quando valuta possibile la mediazione con rideterminazione della pretesa

Non sono richieste forme particolari per l'invito, che può essere comunicato anche tramite posta elettronica ordinaria

Al contraddittorio può partecipare il difensore munito di procura quando il contribuente non intenda parteciparvi personalmente (il verbale di contraddittorio deve essere sottoscritto dal contribuente o dal difensore munito di procura).



RIDUZIONE DELLE SANZIONI

- Sanzione pari al 40% delle somme irrogabili in base all'ammontare del tributo risultante dalla mediazione
- La sanzione non può risultare inferiore al 40% dei limiti minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo (art. 48 DLGS 546/92)



MEDIAZIONE AL SOLO FINE DI RIDURRE LE SANZIONI

- In assenza di spazio per la mediazione che comporti la diminuzione della pretesa → proposta di pagamento dell'intera imposta, usufruendo della riduzione delle sanzioni al 40%
- Non è dato mediare nelle ipotesi marginali in cui tale proposta possa comportare benefici per il contribuente maggiori di quelli a cui avrebbe avuto diritto in una fase precedente alla mediazione



CONCLUSIONE DELL'ACCORDO

La **conclusione** della mediazione si ha con la sottoscrizione dell'accordo, e può essere effettuata dalle parti

- contestualmente
- in momenti diversi

La conclusione dell'accordo può anche avvenire tramite accettazione della proposta di mediazione del contribuente

Dalla data di conclusione dell'accordo, decorrono i termini per effettuare il pagamento e quindi perfezionare la mediazione



SOTTOSCRIZIONE

L'accordo di mediazione è sottoscritto:

- per l'Agenzia dell'entrate: dal Direttore provinciale/regionale o preferibilmente, considerata l'esiguità di valore degli atti, da un suo delegato (Capo Ufficio legale o Funzionario addetto a tale struttura)
- per il contribuente: dal medesimo o da un suo delegato ovvero dall'assistente tecnico (se previsto nella procura alle liti o procura speciale)



PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE

- **ATTO IMPOSITIVO** → Versamento dell'importo dovuto o della 1^a rata nei 20 gg. successivi alla conclusione (sottoscrizione) della mediazione

- **ISTANZA DI RIMBORSO** → Conclusione dell'accordo



EFFETTI DEL PERFEZIONAMENTO

- La pretesa tributaria viene rideterminata nella misura fissata dall'accordo di mediazione
- Il rapporto giuridico si intende definito e non ulteriormente contestabile → l'accordo di mediazione non è impugnabile
- Viene meno l'interesse ad agire in giudizio (motivo di inammissibilità del ricorso: art. 17bis, comma 9)



IN CASO DI MANCATO PERFEZIONAMENTO

- L'atto impositivo originario continua a produrre effetti
- Il contribuente può
 - costituirsi in giudizio o
 - rinunciare a proseguire il contenzioso → l'atto impositivo originario diventa definitivo



VERSAMENTO

1. Atto impositivo

- In un'unica soluzione o in forma rateale (in un massimo di 8 rate trimestrali, *anche in caso di istanze "cumulative"*)
- Mediante F24 per la totalità degli atti, con possibilità di compensazione



EFFETTI IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DI ALTRE RATE

- In caso di mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva → decadenza dal beneficio della rateazione → iscrizione a ruolo dell'importo residuo e sanzione pari al 60% delle somme ancora dovute
- Errore o lieve ritardo o minime irregolarità → il pagamento può essere considerato valido (cfr. circolare del 24 ottobre 2011, n. 48/E, punto 14)



DINIEGO DELL'ISTANZA

- In caso di:
 - Inammissibilità dell'istanza
 - Assenza dei presupposti per annullare l'atto o per concludere la mediazione
- Deve contenere:
 - Le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa tributaria → controdeduzioni
 - La descrizione delle attività svolte nel corso del procedimento → l'ammontare delle spese del procedimento di mediazione e delle spese del giudizio, cui si ritiene di avere diritto in caso di ricorso in CTP
- Non è un atto impugnabile, così come tutti gli atti del procedimento di mediazione



COMUNICAZIONE/NOTIFICAZIONE DEGLI ESITI DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Gli atti emessi in esito al procedimento amministrativo di mediazione possono essere portati a conoscenza del contribuente

- nella forma della notificazione prevista per gli atti tributari dall'**art. 60 DPR 600/73**
- utilizzando la **posta elettronica certificata (PEC)**

Per esigenza di speditezza e celerità, il provvedimento di accoglimento o il diniego dell'istanza potrà essere portato a conoscenza del contribuente anche avvalendosi dei **recapiti di posta elettronica ordinaria o fax indicati dall'istante.**



Fase processuale



COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL CONTRIBUENTE

- Il contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 gg.:
 - dalla data di notificazione del provvedimento di diniego/accoglimento parziale
 - dalla data di scadenza dei 90 gg dalla presentazione dell'istanza
- Si applica la sospensione feriale dei termini processuali
- Il ricorso depositato deve essere conforme a quello consegnato/spedito con l'istanza
- La costituzione in giudizio rileva ai fini del versamento del contributo unificato



COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'UFFICIO

- L'Ufficio deposita le controdeduzioni, aventi lo stesso contenuto del diniego di mediazione
- L'Ufficio deve eccepire l'inammissibilità del ricorso qualora non sia stata preventivamente esperita la fase della mediazione ovvero qualora il ricorso depositato non sia conforme all'istanza



PROCESSO

Il processo è regolato dal DLGS 546/92 con un'unica eccezione:

➤ Nelle controversie per le quali trova applicazione l'art. 17-*bis* del DLGS 546/92, è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'art. 48



CONDANNA AGGRAVATA AL PAGAMENTO DELLE SPESE

Il Giudice:

- condanna la parte soccombente a rimborsare, in aggiunta alle spese del giudizio, le spese del procedimento di mediazione, normativamente quantificate in ragione del 50% delle spese di giudizio
- può compensare le spese di lite solo se ricorrono giusti motivi che hanno indotto la parte soccombente a non accogliere la proposta di mediazione